

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata alla società FCA Italy S.p.A. un’unica Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti facenti parte dell’installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d’Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra;
- b. che la società FCA Italy S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’installazione di cui sopra, con nota PEC del 06/07/2020;
- d. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico, la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza del presente provvedimento.

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata riguarda l’impianto di Verniciatura paraurti e l’impianto di Montaggio e si riferisce a:

- nell’impianto di Verniciatura paraurti, l’implementazione di una piccola area destinata alla gestione di vernici aventi colori a basso assorbimento denominata “mini centrale vernici”. In tale area, compartimentata, saranno preparate per l’impiego, modeste quantità di vernici aventi la caratteristica di essere utilizzate solo su una bassa percentuale di autovetture di produzione e, pertanto, definite “a basso assorbimento”. La preparazione delle suddette vernici (che si ricorda essere a basso contenuto di COV cd. “a base

acqua”) sarà svolta da personale addestrato avendo cura di minimizzare l’emissione in atmosfera di COV. Allo scopo di limitare le emissioni diffuse di COV generate dall’impianto, comunque, dette emissioni saranno convogliate in atmosfera attraverso un punto di emissione specifico, cui sarà attribuita la numerazione “B31”. Tale area sarà, peraltro, dotata di un punto di emissione di emergenza, a tiraggio naturale, al quale sarà attribuita la numerazione “B32”;

- nell’impianto di Montaggio, la riorganizzazione del layout della linea di montaggio funzionale alla produzione di un nuovo modello di autovettura con l’inserimento attività di erogazione fluidi di dotazione delle autovetture (carburanti, liquido lavavetri, gas refrigerante, ecc...), di attività di backup per l’erogazione dei suddetti fluidi ed attività di prova delle autovetture (testing, banchi a rulli e convergenze), che saranno svolte in maniera analoga a quanto già svolto ed autorizzato nell’impianto.

A seguito dell’esecuzione dei suddetti interventi, le capacità produttive degli impianti non subiranno alcuna variazione, così come non subirà alcuna variazione la capacità di consumo di solvente dell’impianto di Verniciatura paraurti autorizzata pari a 2.772 t/anno.

Al riguardo si precisa che nell’impianto di Verniciatura paraurti sarà inserito:

- il punto di emissione “B31”, che convoglierà in atmosfera modeste quantità di COV che continueranno ad essere monitorate al camino tramite autocontrolli annuali e mediante la redazione del Piano Gestione Solventi annuale;
- il punto di emissione “B32”, attivo solo in caso di emergenza, che evacuerà eventuali emissioni derivanti da incendio;

mentre nell’impianto di Montaggio saranno inseriti:

- i punti di emissione “M22”, “M24”, “M25”, che convoglieranno in atmosfera le emissioni di COV (come C) derivanti dall’attività di erogazione fluidi di I dotazione delle autovetture, che continueranno ad essere monitorate al camino tramite autocontrolli annuali;
- il punto di emissione “M23”, che convoglierà in atmosfera le eventuali emissioni di COV (come C) derivanti dall’attività di erogazione fluidi di backup che sarà, quindi, svolta saltuariamente;
- il punto di emissione “M21”, che convoglierà in atmosfera le eventuali emissioni di COV (come C) derivanti dall’attività di erogazione del gas refrigerante di backup che sarà, quindi, svolta saltuariamente;
- i punti di emissione “M18”, “M19”, “M20”, “F148”, “F149”, “F150”, “F151”, “F152”, “F153”, “F154”, “F155”, “F156”, “F157” ed “F158”, che convoglieranno in atmosfera i gas di scarico prodotti dalle autovetture in movimento.

Si evidenzia che all’esito dell’attivazione dei suddetti punti di emissione, saranno disattivati i seguenti

punti di emissione già autorizzati:

- “M01”, “M02”, “M03”, “M04”, “M06”, “M07” ed “MN1” che convogliavano in atmosfera COV (come C) derivanti da analoghe attività;
- “M05”, “M08”, “M09”, “M10”, “M11”, “M12”, “M13”, “M14”, “M15”, “M16”, “M17”, “F122”, “F135”, “F109”, “F111” che convogliavano in atmosfera gas di scarico derivanti dalle autovetture di produzione.

CONSIDERATO

a. che nella relazione ambientale allegata all’istanza è precisato che la capacità produttiva e la capacità di consumo di solvente non subiranno variazioni rispetto alle condizioni attualmente autorizzate;

b. che con nota acquisita al prot. 475332 del 12/10/2020, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha espresso parere di competenza favorevole, ritenendo la modifica non sostanziale e ammissibile ;

c. che la modifica richiesta, alla luce dell'istruttoria svolta e del parere dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", è da ritenersi ammissibile ed è da considerare modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società FCA Italy S.p.A. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., per gli impianti facenti parte dell'installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d'Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società FCA Italy S.p.A.. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., per gli impianti facenti parte dell'installazione denominata Giambattista Vico Plant, ubicata in parte in via Ex Aeroporto snc – Pomigliano d'Arco (NA) e in parte nel comune di Acerra;

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente si riferisce a:

- nell'impianto di Verniciatura paraurti, l'implementazione di una piccola area destinata alla gestione di vernici aventi colori a basso assorbimento denominata "mini centrale vernici". In tale area, compartimentata, saranno preparate per l'impiego, modeste quantità di vernici aventi la caratteristica di essere utilizzate solo su una bassa percentuale di autovetture di produzione e, pertanto, definite "a basso assorbimento". La preparazione delle suddette vernici (che si ricorda essere a basso contenuto di COV cd. "a base acqua") sarà svolta da personale addestrato avendo cura di minimizzare l'emissione in atmosfera di COV. Allo scopo di limitare le emissioni diffuse di COV generate dall'impianto, comunque, dette emissioni saranno convogliate in atmosfera attraverso un punto di emissione specifico, cui sarà attribuita la numerazione "B31". Tale area sarà, peraltro, dotata di un punto di emissione di emergenza, a tiraggio naturale, al quale sarà attribuita la numerazione "B32";
- nell'impianto di Montaggio, la riorganizzazione del layout della linea di montaggio funzionale alla produzione di un nuovo modello di autovettura con l'inserimento attività di erogazione fluidi di dotazione delle autovetture (carburanti, liquido lavavetri, gas refrigerante, ecc...), di attività di backup per l'erogazione dei suddetti fluidi ed attività di prova delle autovetture (testing, banchi a rulli e convergenze), che saranno svolte in maniera analoga a quanto già svolto ed autorizzato nell'impianto.

A seguito dell'esecuzione dei suddetti interventi, le capacità produttive degli impianti non subiranno alcuna variazione, così come non subirà alcuna variazione la capacità di consumo di solvente dell'impianto di Verniciatura paraurti autorizzata pari a 2.772 t/anno.

Al riguardo si precisa che nell'impianto di Verniciatura paraurti sarà inserito:

- il punto di emissione "B31", che convoglierà in atmosfera modeste quantità di COV che continueranno ad essere monitorate al camino tramite autocontrolli annuali e mediante la redazione del Piano Gestione Solventi annuale;
 - il punto di emissione "B32", attivo solo in caso di emergenza, che evacuerà eventuali emissioni derivanti da incendio;
- mentre nell'impianto di Montaggio saranno inseriti:

- i punti di emissione "M22", "M24", "M25", che convoglieranno in atmosfera le emissioni di COV (come C) derivanti dall'attività di erogazione fluidi di I dotazione delle autovetture, che continueranno ad essere monitorate al camino tramite autocontrolli annuali;
- il punto di emissione "M23", che convoglierà in atmosfera le eventuali emissioni di COV (come C) derivanti dall'attività di erogazione fluidi di backup che sarà, quindi, svolta saltuariamente;
- il punto di emissione "M21", che convoglierà in atmosfera le eventuali emissioni di COV (come C) derivanti dall'attività di erogazione del gas refrigerante di backup che sarà, quindi, svolta saltuariamente;
- i punti di emissione "M18", "M19", "M20", "F148", "F149", "F150", "F151", "F152", "F153", "F154", "F155", "F156", "F157" ed "F158", che convoglieranno in atmosfera i gas di scarico prodotti dalle autovetture in movimento.

Si evidenzia che all'esito dell'attivazione dei suddetti punti di emissione, saranno disattivati i seguenti

punti di emissione già autorizzati:

- "M01", "M02", "M03", "M04", "M06", "M07" ed "MN1" che convogliavano in atmosfera COV (come C) derivanti da analoghe attività;
- "M05", "M08", "M09", "M10", "M11", "M12", "M13", "M14", "M15", "M16", "M17", "F122", "F135", "F109", "F111" che convogliavano in atmosfera gas di scarico derivanti dalle autovetture di produzione.

3. di precisare che il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento, sostituisce quello allegato al D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i. Resta fermo il Rapporto Tecnico, parte integrante e sostanziale del suddetto D.D. 823/2017 e s.m.i., che s'intende integrato con la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento;

4. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con nota PEC del 06/07/2020;

5. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", allegato al D.D. n. 823 del 21/12/2017 e s.m.i., come integrato dalla documentazione tecnica allegata al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di

competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A;

8. **di prescrivere** che al completamento della realizzazione delle modifiche la società trasmetta a questa UOD relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che le stesse sono state realizzate conformemente a quanto autorizzato con il presente provvedimento. A tale comunicazione dovrà essere allegata una nuova planimetria riportante lo stato di fatto post modifica dei punti di emissione, in cui siano individuati i nuovi punti di emissione e quelli effettivamente dismessi, con simboli chiaramente distinguibili;

9. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, ottenga il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

13. **di notificare** il presente provvedimento alla FCA Italy S.p.A. con sede legale in Torino – C.so Agnelli, 200.

14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Pomigliano d'Arco (NA), al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'ASL NA2 Nord, all'ATO2, all'Ente Idrico Campano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo